

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica 1° circolo di**Fatto**

La sig.ra, docente presso l'amministrazione resistente, in data 23 giugno 2008 chiedeva alla Direzione didattica 1° circolo di di poter accedere ad ogni atto relativo al colloquio sostenuto dalla stessa per la conferma dell'assunzione a tempo determinato, estendendo la richiesta ad ogni atto preliminare e conseguente al predetto colloquio. L'amministrazione in data 21 luglio rilasciava a persona incaricata dalla ricorrente copia del verbale del comitato di valutazione e del decreto di rinvio della conferma in ruolo. Da questi documenti risulta che il rinvio della conferma in ruolo è stato determinato da due relazioni presentate dal Capo dell'istituto scolastico e dal *tutor* non rilasciate alla richiedente. Pertanto, in data 20 agosto u.s., la sig.ra ha presentato ricorso contro il parziale diniego dell'amministrazione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'invio in data 4 settembre u.s. di una nota di parte resistente in cui si dà atto dell'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Pertanto la materia del contendere è cessata.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio di Gabinetto**Fatto**

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal F.C. s.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di, con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla Prefettura di Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat./Gab. del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig.) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 giugno la scrivente Commissione, rilevato il generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente la fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorresse, invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che con nota del 14 luglio u.s. l'amministrazione ha comunicato sia alla scrivente che al ricorrente di ritenere ostensibile il documento richiesto, facendo venir meno la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri**Fatto**

Il 6 giugno 2008, il dott. presentava al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare:

- a) strage di piazza Fontana;
- b) strage dell'Italicus;
- c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973);
- d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni;
- e) caso ENI – Petromin;
- f) traffico di armi in Medio Oriente;
- g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare.

Nella richiesta di accesso il dott. richiama sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Trascorsi trenta giorni dall'istanza, il dott., ritenendo significativo il silenzio dell'amministrazione, in data 8 agosto 2008, presentava ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990, domandando alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione richiesta con la lettera del 6 giugno 2008 e di ordinare al Presidente del Consiglio di presentare tutte le indicazioni relative al materiale, ivi compresi il luogo di custodia, nonché i giorni e gli orari di accesso.

Data la particolare ampiezza dell'istanza presentata dal dott. e il rinvio congiunto alle norme in materia di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, il competente Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – al quale l'istanza di accesso perveniva soltanto il 18 luglio 2008 – al fine di calibrare la sua azione in presenza di analoghe pretese, con nota del 29 luglio 2008, chiedeva a questa Commissione di esprimere un parere su questioni applicative in relazione alla legge sul segreto di Stato.

Inoltre, in data 6 settembre 2008, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presentava le proprie controdeduzioni. In particolare, si sottolineavano gli aspetti problematici dell'istanza presentata dal dott., poiché risultava formulata sia ai sensi del d.P.R. n. 184 del 2006 (accesso ordinario ai documenti amministrativi) sia ai sensi dell'art. 39 della l. n. 124 del 2007, riguardante l'accesso a documenti a quanto coperto dal segreto di Stato.

Il fatto di non aver dato riscontro alla richiesta del dott. non costituisce, a parere del Dipartimento, una manifestazione di silenzio – rigetto, ma corrisponde all'esigenza istruttoria di interessare la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle questioni giuridiche di fondo relative al quadro normativo

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

di riferimento, la cui soluzione risulta imprescindibile per evadere l'istanza stessa. Non sembrerebbe perciò sussistere il presupposto del diniego su cui si basa il ricorso.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza riferisce inoltre di avere notificato al ricorrente, in data 4 agosto 2008, la richiesta di parere alla Commissione, utile ai fini della decisione da assumere in merito all'istanza, data la complessità delle domande formulate.

Diritto

Il ricorrente fonda l'istanza in esame sull'automatica applicazione alle richieste di accesso a documenti già assoggettati al vincolo del segreto di Stato della disciplina prevista per l'accesso "ordinario" ai documenti amministrativi e in particolare del comma 4 dell'art. 25: "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta".

Tuttavia, la Commissione osserva che l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 è un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/1990. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine, nel caso di specie, non ancora decorso al momento della presentazione del ricorso (pervenuto in data 8 agosto). Per tali motivi il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo C.....

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale**Fatto**

Il M.llo C..... ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo P..... a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di C.....;

2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. S.....e del M.llo P....., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal P..... in data 28 febbraio 2003;

3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. R..... di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo P.....;

4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. S..... a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;

5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo S.....e P.....

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. C..... nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo S..... e con il M.llo in sottordine P..... all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo C....., l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo C..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale, nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006).

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo C..... ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.u.p.s. S....., al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo C..... nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso, ha specificato quanto ai documenti di cui al punto n. 1 ossia, pratica e ordine di trasferimento del M.llo P....., che non avendo svolto quest'ultimo alcun ruolo nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari né nella formazione del documento valutativo nei confronti del ricorrente, l'istanza di accesso assume carattere esplorativo.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3 e 5 dell'istanza, l'amministrazione oltre ad affermare l'inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato, ricorda la normativa secondaria in base alla quale l'amministrazione stessa è obbligata ad eliminare i documenti relativi ai procedimenti disciplinari decorsi 15 anni.

Successivamente sono pervenute alla scrivente Commissione le memorie dei controinteressati M.llo P..... e M.A.u.p.s. S..... Il primo, comunica di avere ricevuto dal M.llo C..... una versione incompleta del presente ricorso, mancando l'ultima parte dei motivi, le conclusioni, la data e la firma del ricorrente. Informa, poi, il controinteressato che il ricorrente è imputato del reato di calunnia avanti il Tribunale di

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Milano e esprime il timore che i documenti richiesti possano essere utilizzati in modo emulativo a suo danno.

Il M.llo *P.*..... afferma, infine, la mancanza di un interesse del ricorrente ad accedere ai chiesti documenti considerato che non è l'autore delle note caratteristiche.

Il M.A.u.p.s. *S.*..... afferma che, poiché il ricorrente non dimostra che i documenti richiesti fornirebbero la prova dell'avvenuta "persecuzione" attuata dal controinteressato a danno del ricorrente, mancherebbe un nesso di collegamento tra i documenti e la motivazione posta a base dell'istanza; osserva, infine, che l'istanza ha carattere esplorativo non essendo ammesso l'accesso ad un intero fascicolo personale di terzi.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, della nota da parte del Dipartimento per il Coordinamento dell'11 settembre 2008 la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha specificato che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con riferimento a documenti di cui al punto n. 1, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo *P.*..... non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo". Al riguardo la Commissione rilevata la fondatezza del rilievo mosso dall'amministrazione, esprime l'avviso che il relativo documento non sia accessibile

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2 e 4 dell'istanza si ricorda che dal sistema normativo delineato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, specie dopo le riforme introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, emerge il principio che la possibilità di negare l'esibizione di un qualche atto costituisce eccezione, riferita ad ipotesi specificamente individuate, non ricorrenti nella fattispecie, alla regola generale di libero accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti aventi un adeguato interesse. In particolare, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti, anche attinenti alla sfera della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche, quando l'interessato manifesti la necessità della loro acquisizione allo scopo di difendere giuridicamente le proprie situazioni soggettive (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777).

Infine, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che i medesimi siano accessibili, dal momento che la conoscenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.lli in congedo *S.*..... e *P.*....., è necessaria per tutelare, anche in giudizio i propri diritti ed insorte tra interessi, a condizione, ovviamente che trattisi di procedimenti connessi con le controversie insorte tra il ricorrente e gli indicati Sottoufficiali *S.*..... e *P.*....., ciò, ovviamente nei limiti in cui si tratti di procedimenti che abbiano attinenza alla controversia insorta tra il ricorrente e i due controinteressati.

PQM

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008

Al sig.

.....

OGGETTO: Ricorso presentato al difensore civico di

Il sig. ha formulato in data 4 giugno 2008 istanza di accesso al Sindaco del Comune di con la quale chiedeva di poter prendere visione di “tutti gli atti relativi alla sistemazione del manto stradale e la tracciatura dei posti auto sul lato sinistro della via Verga”, nonché agli atti relativi all’apertura dell’accesso pedonale tra via Nievo e via Verga.

In data 24 giugno l’amministrazione negava l’accesso. Successivamente (30 giugno u.s.) l’odierno ricorrente reiterava la richiesta di accesso senza ottenere risposta alcuna dalla resistente. Pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il sig. ha presentato ricorso al Difensore civico e, per quanto di competenza, alla scrivente Commissione (pervenuto il 13 agosto u.s.).

La Commissione rileva la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il silenzio del Comune di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento (tacito o espresso) di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione sia un’amministrazione centrale o periferica dello Stato.

PLENUM 16 SETTEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: R.I.T.A. (Rappresentanza Inquilini T..... A.....)
contro

Amministrazione resistente: Fondazione E.N.P.A.M.

Fatto

Il sig., presidente del comitato ricorrente, riferisce di aver presentato in data 12 luglio u.s. istanza di accesso all'ente resistente con la quale chiedeva l'ostensione dei verbali del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M.; del 13 e 27 giugno 2008 relativi alla decisione di dismettere l'immobile denominato T..... A..... e sito nel centro direzionale di

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. nella qualità di cui sopra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Pur non essendo esplicitata la motivazione dell'istanza di accesso nella richiesta del 12 luglio e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e quindi in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene comunque di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la scelta di dismettere l'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente con memoria pervenuta l'11 settembre u.s.

Tale ultimo documento, invero, contiene una serie di osservazioni inerenti il merito della scelta di dismettere il complesso immobiliare T..... A..... che non rilevano dall'angolatura specifica del diritto di accesso. Sulla titolarità di quest'ultimo da parte del ricorrente, l'E.N.P.A.M. eccepisce l'assenza di una situazione giuridicamente rilevante riferibile al sig. (circostanza questa, priva di giuridico fondamento per i motivi già esposti) nonché il carattere privatistico della vicenda *de qua* interamente regolata dal codice civile. Con riferimento a tale ultima censura la Commissione rileva che non è tanto il regime dei documenti ai quali si chiede di accedere a incidere sulla loro ostensibilità, quanto, piuttosto, la natura giuridica del soggetto che li ha formati o che comunque li detiene. Nel caso di specie, considerata anche l'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e), si ritiene che i verbali del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e pertanto il gravame è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione territoriale dell'economia e delle
finanze
Via M. Foschini (pal. Degli Uffici)
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Accesso agli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione medica di verifica: quesito.

Con nota n. 16883 del 3 settembre 2008 è stato chiesto di conoscere se le domande d'accesso agli accertamenti sanitari che la Commissione medica di verifica operante presso codesta Direzione effettua su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche vadano presentate a queste ultime ovvero a codesta Direzione stessa.

Al riguardo osserva questa Commissione che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che il diritto d'accesso si esercita "nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

Di conseguenza, poiché sono soltanto le Amministrazioni che hanno richiesto l'intervento della Commissione medica di verifica quelle che poi formano o detengono stabilmente l'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce - come atto endoprocedimentale - l'indicato accertamento sanitario, non può che concludersi che soltanto nei confronti di tali Amministrazioni richiedenti possa esercitarsi il diritto d'accesso.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Al Comune di
c.a. Segretario comunale
Dr.

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali alla documentazione relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di

Il Comune di, con nota n. 909 del 30 maggio 2008, nella persona del Segretario Comunale - Dr. - ha chiesto il parere della scrivente Commissione circa i criteri e la normativa applicabile in caso di contrasto tra il diritto di accesso e il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso da parte di un consigliere comunale, relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di per l'impiego di quattro volontari necessari allo svolgimento del progetto "Bibliopolis 2007".

Ai fini di un compiuto esame, la Commissione ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni sul diritto di accesso riconosciuto dall'ordinamento giuridico ai consiglieri comunali e provinciali, alla luce della consolidata giurisprudenza che si è formata sull'argomento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879).

In particolare, l'art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - statuisce: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

La disposizione ha i suoi più immediati antecedenti nell'articolo 24 della l. n. 816/1985 - Esercizio delle funzioni consiliari - secondo cui "I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato", e nell'articolo 31, comma 5, l. n. 142/1990 - Consigli comunali e provinciali - secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto (soggettivo pubblico) codificato da tali disposizioni è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, ma alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. la locuzione "ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione spettante *ratione officii* al consigliere comunale" in Cons. Stato, sez. V, 08/09/1994, n. 976).

Emerge chiaramente, infatti, che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che il consigliere può accedere non solo ai “documenti” formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi “notizia” od “informazione” utili ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 3 agosto 1995 n. 8480, in materia di acquisizione della registrazione magnetofonica di una seduta consiliare).

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l'Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'Ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716); infatti, una garanzia per i soggetti la cui riservatezza potrebbe essere violata risiede comunque nell'inciso finale dell'art. 43 comma 2, Tuel, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”

Al riguardo, il Comune rappresenta che un pieno diritto di accesso del consigliere comunale sarebbe in ogni caso limitato dal regolamento comunale sul diritto all'accesso, in particolare dagli articoli 26, che disciplina la “Temporanea segretezza dei documenti” e dal 27, comma 1, lett. d) in base al quale il diritto di accesso è escluso “nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi a terzi”.

La Commissione ritiene che, anche a voler ritenere che le suddette norme regolamentari pongano limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali, le stesse andrebbero disapplicate a prescindere da una formale impugnazione, ponendosi in contrasto con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, e cioè una disposizione di rango superiore (Cons. Stato, Sez. IV n. 59 del 26.01.1999, Sez. V n. 6293 del 13.11.2002 e Sez. V n. 2966 dell'11.05.2004).

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Va infatti considerato che, come ampiamente illustrato, il diritto di accesso del consigliere comunale, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del *munus* in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, Sez. V del 21.2.1994 n. 119, Sez. V del 26.9.2000 n. 5109 e Sez.V del 2.4.2001 n. 1893).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Comune di

c.a. Cons.

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di di avere copia del bilancio preventivo.

Con nota del 28 luglio 2008, il Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia del bilancio preventivo del Comune. Più in generale, i consiglieri richiedenti lamentano che, in diverse occasioni, hanno fatto inutilmente richiesta al Sindaco di accedere alla visione di alcuni documenti ritenuti necessari al fine di poter svolgere il loro mandato.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il “diritto di accesso” dei Consiglieri Comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, II comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai “consiglieri comunali e provinciali” il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al “diritto di accesso” ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la dottrina fondano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, attribuitogli affinché questi possa poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

A tal fine, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (CdS Sez. V, 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/2003, n. 827). Inoltre, l'art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo “diritto all'informazione”, a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti “tutte /e notizie e le informazioni in loro possesso”. L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Quindi, il Consigliere Comunale può richiedere qualunque “informazione”, anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, stante la sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/2004 n. 2966).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal Gruppo Consiliare di minoranza del Comune di rientri nell'esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta dei consiglieri comunali in argomento di avere copia del bilancio preventivo del Comune di

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Al Comune di
c.a. Sindaco dott.

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di , in ordine ai ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con nota del 25 luglio 2008, il dott., nella qualità di Sindaco del Comune di, ha rappresentato a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che un consigliere comunale ha presentato una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli TARSU. Al riguardo, specifica l'amministrazione comunale che l'ostensione dei richiesti documenti significherebbe rilasciare informazioni in parte (nominativo del contribuente), protette dalla normativa in materia di privacy. Specifica, inoltre, l'amministrazione che le richieste del consigliere tendono a paralizzare l'attività dell'amministrazione comunale spingendosi a chiedere copia di atti molto corposi al solo fine di ottenere uno scopo generico ed imprecisato non connesso all'espletamento del suo mandato.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. E' infatti ormai noto che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato - Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303).

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel d.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1, lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti". La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4, lett. b), che consente il